

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

### 843° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1992

————

#### INDICE

##### **Giunte**

Regolamento ..... *Pag. 3*



## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1992

27ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SPADOLINI

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

**Esame di questioni regolamentari relative a provvedimenti legislativi «rinvii» dal Capo dello Stato, il cui riesame non sia stato completato nel corso della legislatura (R 018, O 03, C 20ª)**

Introduce la riunione il Presidente Spadolini, il quale informa la Giunta di aver proceduto alla convocazione della seduta odierna al fine di acquisire il parere della stessa Giunta - ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento - in ordine a questioni regolamentari relative a provvedimenti legislativi «rinvii» dal Capo dello Stato, il cui riesame non sia stato completato nel corso della legislatura.

Il Presidente Spadolini sottopone quindi alla Giunta uno schema di parere.

Si apre il dibattito, nel quale intervengono i senatori Mancino, Elia, Corleone, Tedesco Tatò, Riva, Lipari, Filetti, Bosco e Fabbri.

Infine, su proposta del Presidente Spadolini, la Giunta approva, con il voto contrario del senatore Filetti, il seguente parere:

«Al fine di consentire la conservazione nella prossima legislatura dei provvedimenti legislativi "rinvii" dal Capo dello Stato alle Camere a norma dell'articolo 74 della Costituzione, e considerato che si tratta di provvedimenti già approvati da entrambi i rami del Parlamento, la Giunta esprime il parere che ai provvedimenti stessi - per i quali le Camere sciolte, che pur ne hanno la facoltà e l'hanno esercitata, non abbiano proceduto ad una "nuova deliberazione" - sia applicabile il combinato disposto degli articoli 74, comma 2, e 81, comma 3, del Regolamento del Senato.

Ciò comporta che il provvedimento legislativo rinviato dal Capo dello Stato, qualora nella precedente legislatura abbia iniziato il proprio *iter* in Senato, non dovrà essere ripresentato: bensì soltanto nuovamente assegnato alle Commissioni competenti per materia, ferma restando la procedura di cui all'articolo 136, comma 2, del Regolamento del Senato.

In applicazione poi del comma 3 dell'articolo 81 del Regolamento del Senato "il disegno di legge è assegnato in sede referente; la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto".

La procedura abbreviata di cui sopra si applica automaticamente anche ai provvedimenti legislativi "rinviati" dal Capo dello Stato che - per avere iniziato il proprio *iter* alla Camera dei deputati - siano, nella nuova legislatura, da questa trasmessi al Senato per la nuova deliberazione.

La stessa procedura si applica altresì a quei provvedimenti legislativi rinviati dal Capo dello Stato per i quali il Senato abbia già proceduto ad una nuova deliberazione, ma che siano rimasti pendenti presso la Camera dei deputati: ciò significa che per tali provvedimenti il nuovo Senato dovrà procedere ad una "nuova" deliberazione e quindi trasmetterli alla nuova Camera per l'approvazione definitiva».

*La seduta termina alle ore 12.*